

**MINISTERO DELLE FINANZE**
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE**DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE E DICHIARAZIONE
DI INIZIO ATTIVITÀ, VARIAZIONE DATI O CESSAZIONE DI ATTIVITÀ**
(SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE)**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE****PREMESSA**

Il modello, compilato a macchina o in stampatello in tutte le sue parti, deve essere utilizzato dai soggetti d'imposta diversi dalle persone fisiche (società, enti, associazioni, ecc.), sottoscritto dal rappresentante e presentato **direttamente** (anche a mezzo di persona appositamente delegata) all'Ufficio IVA - o, se istituito, all'Ufficio delle Entrate - competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente.

Al riguardo si precisa che a norma dell'art. 58 del D.P.R. n. 600/1973 le persone fisiche residenti nello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte, mentre i soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manca, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e, in mancanza, nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.

Qualora il domicilio fiscale del contribuente sia stato stabilito dall'Amministrazione finanziaria, d'autorità o su richiesta del contribuente stesso, a norma dell'art. 59 del D.P.R. n. 600/1973, in un comune diverso da quello previsto in via generale, il provvedimento dell'Amministrazione ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato notificato.

Il modello deve essere utilizzato anche dagli enti non commerciali, non soggetti passivi d'imposta, che effettuino acquisti intracomunitari per importi superiori ai 16 milioni di lire ovvero intendano optare per l'applicazione dell'IVA in Italia sugli acquisti intracomunitari.

Le notizie vanno riportate senza alcuna abbreviazione (esempio: GIAN CARLO o GIANCARLO e non G. CARLO, SANTA MARIA CAPUA VETERE e non S. MARIA C.V., etc.).

I cognomi e i nomi devono essere indicati senza titoli onorifici o di altra natura; le donne coniugate debbono indicare soltanto il cognome da nubile.

Le date devono essere espresse in forma numerica riportando nell'ordine, giorno, mese ed anno (es. 5 marzo 1994 = 05 03 94).

Gli indirizzi vanno indicati in modo completo (via o piazza, numero civico, palazzina, scala, interno, località, frazione, chilometro e ogni altra indicazione utile ad individuare univocamente l'indirizzo del soggetto).

La sigla della provincia da indicare è quella già adottata per le targhe automobilistiche (ROMA = RM; Stato Estero = EE). I richiami legislativi si riferiscono, ove non diversamente specificati, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

QUADRO A TIPO DI DICHIARAZIONE

AVVERTENZA: nel caso di rapporti con altri soggetti (successione, fusione ecc.) consultare preventivamente le istruzioni del quadro D.

Barrare una delle seguenti caselle:

- 1** nel caso di DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ CON ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE per soggetti che ne siano privi e che inizino un'attività rientrante nel campo di applicazione dell'IVA, anche se in conseguenza di **fusione, scissione, successione o modificazione di ditta individuale in società**; precisare la data di inizio;
- 2** nel caso di DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ per i soggetti già in possesso del numero di codice fiscale, che inizino un'attività rientrante nel campo di applicazione dell'IVA, anche se in conseguenza di **incorporazione, successione, conferimento d'azienda**; precisare il codice fiscale e la data di inizio.
La stessa casella deve essere barrata dai contribuenti che, per effetto del trasferimento del domicilio fiscale, rientrano nella competenza di un altro Ufficio. In tale ipotesi deve essere compilato anche il quadro D, barrando la casella 4.
Gli enti non commerciali, non soggetti passivi d'imposta, che richiedono l'attribuzione del numero di partita IVA al solo fine del pagamento in Italia dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, devono inoltre barrare la casella **C**.
In questa ipotesi, per tali enti non è dovuta la tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA;
- 3** in tutti i casi di VARIAZIONE DEI DATI precedentemente comunicati da parte di soggetti in possesso di partita IVA anche se in conseguenza di **incorporazione, scissione, successione o conferimento**, ovvero nel caso di COMUNICAZIONE DI OPZIONI da esercitare nei particolari casi previsti dalla legge; precisare la partita IVA e la data della variazione.
La casella deve essere barrata anche dai contribuenti che abbiano trasferito il domicilio fiscale senza che ciò abbia comportato la variazione dell'Ufficio competente;

- 4 nel caso di DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DI ATTIVITÀ; indicare il numero di partita IVA, nonché la data di cessazione. Inoltre, i soggetti che, pur cessando l'attività rientrante nel campo di applicazione dell'IVA, continuano ad esercitare attività non soggette ad IVA, devono barrare la casella P.
- 5 nel caso di RICHIESTA DI DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI CODICE FISCALE E PARTITA IVA da parte di soggetti che abbiano smarrito il relativo certificato di attribuzione; indicare, ove possibile, il numero di codice fiscale o il numero di partita IVA.

N.B. - La data di inizio attività, di variazione dati o di cessazione di attività non può essere successiva alla data di presentazione del modello stesso.

QUADRO B DATI RELATIVI AL SOGGETTO D'IMPOSTA

DATI IDENTIFICATIVI

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: deve essere riportata senza alcuna abbreviazione così come risulta dall'atto costitutivo o dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, ad eccezione della natura giuridica che deve essere sempre indicata in forma contratta (SDF per Società di fatto, SAS per Società in accomandita semplice, SAPA per Società in accomandita per azioni, SNC per Società in nome collettivo, SPA per Società per azioni, SRL per Società a responsabilità limitata). Per denominazioni particolarmente lunghe devono essere eliminati titoli onorifici, professionali e simili eventualmente presenti.

NATURA GIURIDICA: deve essere indicata in codice, da ricercare nella seguente tabella:

SOGGETTI RESIDENTI		SOGGETTI NON RESIDENTI	
01 Società in accomandita per azioni		22 Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia	
02 Società a responsabilità limitata		23 Società semplici, irregolari e di fatto	
03 Società per azioni		24 Società in nome collettivo	
04 Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione		25 Società in accomandita semplice	
05 Altre società cooperative		26 Società di armamento	
06 Mutue assicuratrici		27 Associazioni tra professionisti	
07 Consorzi con personalità giuridica		28 Aziende coniugali gestite in forma di società	
08 Associazioni riconosciute		29 GEIE-Gruppi europei di interesse economico	
09 Fondazioni			
10 Altri enti ed istituti con personalità giuridica			
11 Consorzi senza personalità giuridica			
12 Associazioni non riconosciute e comitati			
13 Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)			
14 Enti pubblici economici			
15 Enti pubblici non economici			
16 Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica			
17 Opere pie e società di mutuo soccorso			
18 Enti ospedalieri			
19 Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale			
20 Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo			
21 Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi			

VOLUME D'AFFARI PRESUNTO: deve essere indicato quando si tratti di inizio attività (tipo di dichiarazione 1 o 2 del quadro A) e deve riferirsi al complesso delle attività intraprese nell'anno solare o nella frazione d'anno in corso.

Il volume d'affari deve essere altresì indicato se il contribuente, in aggiunta alle attività già esercitate, intraprende una attività per la quale è obbligato, a norma di legge (art. 36), a tenere la contabilità separata (tipo di dichiarazione 3 del quadro A). In quest'ultimo caso il volume d'affari presunto deve riferirsi esclusivamente alla nuova attività.

Si segnala che per l'indicazione del volume d'affari occorre tener conto che gli ultimi tre zeri sono già prestampati.

CODICE ATTIVITÀ: deve essere indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d'affari) desunto dalla classificazione delle attività economiche vigente al momento della presentazione del modello, disponibile anche presso l'ufficio IVA.

DESCRIZIONE ATTIVITÀ: descrivere sinteticamente l'attività effettivamente esercitata in via prevalente.

SEDE LEGALE, AMMINISTRATIVA o, in mancanza, SEDE EFFETTIVA.

INDIRIZZO: precisare anche la città se si tratta di un indirizzo estero.

SCRITTURE CONTABILI: barrare la casella solo se nel luogo indicato sono conservate, totalmente o parzialmente, le scritture contabili.

COMUNE: nel caso di soggetto non avente sede in Italia, indicare lo Stato estero.

DOMICILIO FISCALE

Il domicilio fiscale deve essere indicato solo se diverso dalla sede legale, amministrativa o effettiva. Nel caso di soggetto avente la sede legale all'estero, indicare la sede della eventuale stabile organizzazione in Italia.

SCRITTURE CONTABILI: barrare la casella solo se nel luogo indicato sono conservate, totalmente o parzialmente, le scritture contabili.

QUADRO C DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

DATI IDENTIFICATIVI

Indicare i dati del rappresentante legale oppure, in mancanza, di un socio amministratore; nel caso di soggetto d'imposta fallito o posto in liquidazione o in amministrazione controllata i dati si riferiranno, rispettivamente, al curatore fallimentare o al liquidatore o al commissario giudiziale.

Se il soggetto è non residente e senza stabile organizzazione in Italia, indicare i dati del rappresentante nominato nello Stato ai sensi dell'art. 17, secondo comma; in questo caso, qualora sia stato nominato rappresentante un soggetto diverso da persona fisica, indicare la DENOMINAZIONE in luogo del COGNOME e NOME, senza compilare le caselle relative al COMUNE, PROV. e DATA DI NASCITA.

CODICE CARICA: specificare nella casella uno dei seguenti numeri:

- 1 - se trattasi di rappresentante legale (compreso il socio amministratore di associazioni professionali, società semplici, irregolari o di fatto);
- 3 - se trattasi di curatore fallimentare;
- 4 - se trattasi di commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);
- 5 - se trattasi di commissario giudiziale (amministrazione controllata);
- 6 - se trattasi di rappresentante di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia;
- 8 - se trattasi di liquidatore (liquidazione volontaria).

DATA INIZIO PROCEDIMENTO: indicare la data del provvedimento relativamente ai codici carica 3, 4, 5 e 8.

RESIDENZA ANAGRAFICA o, se diverso, DOMICILIO FISCALE

La residenza o, se diverso, il domicilio fiscale del rappresentante, deve essere situato nel territorio dello Stato.

SCRITTURE CONTABILI: barrare la casella solo se nel luogo indicato sono conservate, totalmente o parzialmente, le scritture contabili.

QUADRO D EVENTUALI RAPPORTI CON ALTRI SOGGETTI

Barrare la casella corrispondente ad uno dei seguenti casi, in correlazione al tipo di dichiarazione specificato nel quadro A:

- 1 FUSIONE: precisare i codici fiscali dei soggetti che danno luogo alla fusione, la quale determina la confluenza nel nuovo soggetto di tutte le attività relative ai codici fiscali indicati. Il tipo di dichiarazione del quadro A è il n. 1.
- 2 INCORPORAZIONE O CONFERIMENTO: precisare i codici fiscali dei soggetti incorporati (soggetti diversi dalle persone fisiche) oppure il numero di partita IVA dei soggetti conferenti (ditte individuali). I tipi di dichiarazione del quadro A possibili sono:
 - tipo 2, se il soggetto incorporante o conferitario, già in possesso del numero di codice fiscale e non del numero di partita IVA, inizia un'attività soggetta ad IVA, a seguito dell'incorporazione o del conferimento;
 - tipo 3, se il soggetto incorporante o conferitario è già in possesso del numero di partita IVA.
- 3 SUCCESSIONE O DONAZIONE: precisare il numero di partita IVA del contribuente deceduto se si tratta di successione ereditaria o del donante se si tratta di donazione. I tipi di dichiarazione del quadro A possibili sono:
 - tipo 1, se gli eredi o i beneficiari, precedentemente non costituiti in società, proseguono in forma societaria le attività del contribuente deceduto o del donante;
 - tipo 2, se gli eredi o i beneficiari, già associati ma non esercitanti un'attività soggetta ad IVA, proseguono in forma societaria le attività del contribuente deceduto o del donante;
 - tipo 3, se gli eredi o beneficiari, già costituiti in società, proseguono in forma societaria le attività del contribuente deceduto o del donante, assorbendole in una attività soggetta ad IVA già da loro esercitata.

ATTENZIONE: se gli eredi non intendono proseguire l'attività del contribuente deceduto devono compilare il modello AA9.

4 **VARIAZIONE UFFICIO:** la casella deve essere barrata solo nel modello presentato al nuovo Ufficio, nel quale deve essere anche precisato il numero di partita IVA precedentemente attribuito. Il tipo di dichiarazione del quadro A è il n. 2.
Inoltre, deve essere presentata all'Ufficio IVA di provenienza la dichiarazione di variazione del domicilio fiscale di cui all'art. 35. In tale dichiarazione, nel quadro A dovrà essere indicato il tipo 3 mentre nel quadro D non dovrà indicarsi alcun numero di partita IVA.

5 **MODIFICAZIONE DI DITTA INDIVIDUALE IN SOCIETÀ:** precisare i numeri di partita IVA delle ditte individuali che si modificano in società. Il tipo di dichiarazione del quadro A è il n. 1.

6 **SCISSIONE:** precisare il codice fiscale della società scissa.
Inoltre, in caso di scissione totale, ogni società beneficiaria - tenuta a compilare una apposita dichiarazione - deve barrare anche la casella **T**.

I tipi di dichiarazione possibili del quadro A sono:

- tipo 1, se la società beneficiaria inizia l'attività a seguito della scissione;
- tipo 3, se la società beneficiaria era già costituita prima della scissione.

ATTENZIONE: la società scissa non deve compilare il quadro D ma indicare il tipo di dichiarazione n. 3 del quadro A, in caso di scissione parziale, ovvero il n. 4 in caso di scissione totale.

PL: la casella deve essere barrata dai contribuenti, che, in seguito a fusione, incorporazione, scissione, affitto d'azienda, ecc., intendano esercitare, in presenza dei presupposti di legge, la facoltà di acquistare beni e servizi, o di importare beni, senza pagamento dell'imposta a norma del primo comma, lett. c) e secondo comma dell'art. 8 nonché del primo comma, lett. a) dell'art. 68.

QUADRO E

SEZIONE 1: ALTRE ATTIVITÀ ESERCITATE

Devono essere elencate le attività esercitate abitualmente e rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, per le quali è possibile attribuire un distinto codice di attività, con esclusione dell'attività prevalente indicata nel quadro "B" e di quelle accessorie o strumentali.

CODICE ATTIVITÀ: deve essere ricercato nella tabella contenente la classificazione delle attività economiche vigente al momento della presentazione del modello (disponibile anche presso l'ufficio IVA).

CONTABILITÀ SEPARATA: barrare la casella se il contribuente, relativamente all'attività indicata nella sezione 1, applica l'imposta separatamente, per obbligo di legge o a seguito di opzione, a norma dell'art. 36.

SEZIONE 2: ALTRI LUOGHI IN CUI VENGONO ESERCITATE LE ATTIVITÀ

La sezione deve essere compilata nei casi in cui l'attività o le attività siano esercitate in luoghi diversi dalla sede legale, amministrativa o effettiva.

TIPO: deve essere desunto dalla seguente tabella.

1	Filiale	5	Ufficio
2	Succursale	6	Negozi
3	Magazzino	7	Deposito
4	Stabilimento	8	Laboratorio
		9	Altri

SCRITTURE CONTABILI SEZIONALI: barrare la casella se nel luogo indicato sono tenute le relative scritture contabili sezionali.

QUADRO F DATI RELATIVI AL SOGGETTO DEPOSITARIO DELLE SCRITTURE CONTABILI

Il quadro va compilato solo se le scritture contabili sono conservate, parzialmente o totalmente, in luoghi diversi da quelli indicati nei quadri B o C.

DATI IDENTIFICATIVI

Compilare solo se il soggetto depositario è diverso da quelli indicati nei quadri B o C.

QUADRO G DATI RELATIVI AD EVENTUALI ALTRI RAPPRESENTANTI O SOCI

Indicare i dati di eventuali altri rappresentanti. Per le società semplici, irregolari o di fatto, in nome collettivo, in accomandita semplice e le associazioni fra artisti o professionisti, indicare il numero complessivo dei soci nell'apposita casella e i dati degli altri soci, (con esclusione, cioè, dei dati relativi al socio rappresentante, già indicati nel quadro C).

QUADRO O OPZIONI E RINUNCE

ATTENZIONE: le opzioni e rinunce presenti nel quadro sono valide soltanto se il contribuente barra nell'apposito riquadro la relativa casella ed appone la propria firma in modo leggibile.

Il quadro è stato suddiviso in quattro sezioni: sezione 1 (opzioni e rinunce agli effetti dell'IVA); sezione 2 (opzioni agli effetti delle imposte sui redditi); sezione 3 (opzioni agli effetti sia dell'IVA che delle imposte sui redditi) e sezione 4 (opzione per il regime fiscale sostitutivo).

SEZIONE 1: OPZIONI E RINUNCE AGLI EFFETTI DELL'IVA

— ART. 36 / ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ

casella **CS**: barrare se il contribuente, svolgendo più attività, intende optare, a norma del 3° comma dell'art. 36, per l'applicazione separata dell'imposta relativamente ad una o più delle attività esercitate. L'opzione può essere esercitata in caso di inizio di attività (tipo di dichiarazione 1 o 2 del quadro A) ovvero in caso di inizio di una nuova attività, nel corso dell'anno, in aggiunta ad altre attività già esercitate, da parte di un soggetto già in possesso del numero di partita IVA (tipo di dichiarazione 3 del quadro A).

— ART. 34 E ART. 74 / OPZIONE REGIME NORMALE

casella **N1**: barrare se il contribuente, rientrante nel regime speciale dell'agricoltura, intende optare, a norma del penultimo comma dell'art. 34, per l'applicazione dell'imposta nel modo normale. L'opzione deve essere espressa in sede di inizio di attività (tipo di dichiarazione 1 o 2 del quadro "A") ovvero in caso di inizio di una attività rientrante nel regime speciale dell'agricoltura in aggiunta o in sostituzione di altre attività esercitate (tipo di dichiarazione 3 del quadro "A"); in entrambe le ipotesi l'opzione decorre dall'anno di comunicazione della stessa ed ha effetto anche per i due anni successivi. Invece, in caso di opzione da parte di soggetto già esercitante una attività rientrante nel regime speciale dell'agricoltura, la stessa deve essere espressa entro il 31 gennaio dell'anno di decorrenza (tipo di dichiarazione 3 del quadro "A") ed è vincolante anche per i due anni solari successivi; in tal caso, come data di variazione da indicare nel quadro A, occorre riportare la data di presentazione del modello.

Alla scadenza del triennio di validità dell'opzione, il contribuente rientra di diritto nel regime speciale dell'agricoltura e quindi, se intende proseguire nell'applicazione dell'imposta nel modo normale, deve espressamente rinnovare l'opzione entro il 31 gennaio successivo alla scadenza del triennio.

casella **N2**: barrare se il contribuente, rientrante nel regime forfetario per gli spettacoli, intende optare, a norma del 5° comma dell'art. 74, per l'applicazione dell'imposta nel modo normale. L'opzione deve essere espressa in sede di inizio di attività (tipo di dichiarazione 1 o 2 del quadro "A") ovvero in caso di inizio della attività spettacolistica in aggiunta o in sostituzione di altre attività già esercitate (tipo di dichiarazione 3 del quadro "A"). In entrambe le ipotesi l'opzione decorre dall'anno di comunicazione della stessa ed ha effetto fino a quando non è revocata e, comunque, anche per i due anni solari successivi. Invece, in caso di opzione da parte di soggetto già esercitante l'attività spettacolistica, la stessa deve essere espressa entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di decorrenza del regime normale IVA (tipo di dichiarazione 3 del quadro "A") ed ha effetto fino a quando non è revocata e, comunque, per un triennio. In tal caso, come data di variazione da indicare nel quadro "A", occorre riportare la data di presentazione del modello.

— CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, comma 1, lettera b del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

L'opzione riguarda i contribuenti che effettuano cessioni intracomunitarie di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili i quali, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 41, comma 1, lettera b, terzo periodo del D.L. n. 331/1993 (se, cioè, l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato nell'anno solare precedente 154 milioni di lire ovvero l'eventuale minore ammontare stabilito da tale Stato e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non venga superato), intendano optare per l'applicazione dell'IVA nello Stato CEE di destinazione dei beni.

Si fa presente che devono essere barrate le caselle relative agli Stati per i quali si intende esercitare l'opzione, contraddistinte dal codice ISO desunto dalla relativa tabella contenuta nel D.M. 21 ottobre 1992 e riportato nell'apposito riquadro del modello.

Nel riquadro è stata inserita anche una casella relativa alla Repubblica di San Marino per effetto di quanto previsto dall'art. 20, comma 2, del D.M. 24 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993.

L'opzione può essere esercitata nella dichiarazione di inizio dell'attività ovvero anteriormente all'effettuazione della prima operazione non imponibile. Essa ha effetto dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno solare nel corso del quale è esercitata.

— OPZIONE PER LO SCONTRINO O PER LA RICEVUTA FISCALE

casella **RF**: barrare se il contribuente, obbligato al rilascio dello scontrino fiscale, intende optare per il rilascio della ricevuta fiscale, con l'osservanza della relativa disciplina.

Al riguardo, si ricorda che la menzionata opzione per la ricevuta fiscale non è consentita, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del D.M. 21 dicembre 1992, per le attività sottoelencate, svolte da contribuenti che presumono di superare, nel corso dell'anno, il limite di 4000 operazioni rapportato ad anno:

- 1) cessioni di beni effettuate in locali aperti al pubblico o in spacci interni;
- 2) operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112;
- 3) somministrazioni di alimenti e bevande negli esercizi di cui alla lettera b) dell'art. 5, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Il numero di operazioni presunto da indicare negli appositi spazi dovrà riferirsi alla frazione d'anno compresa tra il primo giorno di inizio attività e il 31 dicembre dell'anno stesso.

Sulla base di tale indicazione il contribuente dovrà calcolare il numero di operazioni, rapportato all'intero anno, al fine di verificare se sussistono i suindicati presupposti per l'esercizio dell'opzione.

Nella particolare ipotesi di partecipazione a manifestazioni fieristiche, non opera il menzionato limite di operazioni al fine dell'opzione per la ricevuta fiscale.

Si precisa altresì che, per le cessioni di beni e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in occasione di singole manifestazioni fieristiche, in ordine alle quali si intenda emettere ricevuta fiscale in luogo dello scontrino, la relativa opzione deve essere comunicata all'Ufficio competente anteriormente all'inizio della manifestazione. In tal caso si dovrà indicare, nelle apposite righe prestampate poste nel riquadro, il luogo e la data della manifestazione.

L'opzione in questione può essere esercitata anche a tempo indeterminato e, in tale ipotesi, sarà sufficiente indicare nelle suddette righe: «opzione esercitata a tempo indeterminato per tutte le manifestazioni fieristiche».

casella **SF**: barrare se il contribuente, obbligato al rilascio della ricevuta fiscale, intende optare per il rilascio dello scontrino fiscale, con l'osservanza della relativa disciplina.

— ART. 34, 3° COMMA / RINUNCIA ALL'ESONERO

casella **R**: barrare se il contribuente, rientrante nel regime speciale dell'agricoltura, intende rinunciare, a norma del 3° comma dell'art. 34, all'esonero dal versamento dell'imposta e dagli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione periodica e dichiarazione annuale. La rinuncia deve essere espressa in sede di inizio attività (tipo di dichiarazione 1 o 2 del quadro "A"). Invece, in caso di rinuncia da parte di soggetto già esercitante l'attività agricola, la stessa deve essere espressa entro il 15 marzo dell'anno di decorrenza della rinuncia (tipo di dichiarazione 3 del quadro A). In quest'ultimo caso, come data di variazione da indicare nel quadro "A", occorre riportare la data di presentazione del modello.

La rinuncia ha effetto per l'anno nel corso del quale viene esercitata.

— ART. 36 BIS / DISPENSA PER LE OPERAZIONI ESENTI

casella **D**: barrare se il contribuente intende avvalersi, a norma dell'art. 36 bis, della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione relativamente alle operazioni esenti di cui all'art. 10, fatta eccezione per le operazioni di cui ai numeri 11, 18 e 19 di detto articolo, per le quali non è possibile avvalersi della dispensa.

La dispensa ha effetto, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio e comporta la totale indetraibilità dell'IVA relativa agli acquisti.

— ACQUISTI INTRACOMUNITARI (art. 38, comma 6, D.L. 30 agosto 1993, n. 331)

casella **AI**: barrare se i particolari soggetti indicati nell'art. 38, comma 5, lettera c) del D.L. n. 331/1993 (contribuenti con operazioni esenti per i quali l'imposta è totalmente indetraibile, produttori agricoli di cui all'art. 34, enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta) intendono optare per l'applicazione in Italia dell'IVA sugli acquisti intracomunitari.

L'opzione può essere esercitata solo se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di beni per corrispondenza e simili, effettuati nell'anno solare precedente, non ha superato 16 milioni di lire, al netto dell'IVA, e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non venga superato.

L'opzione può essere esercitata in sede di dichiarazione di inizio dell'attività o, comunque, anteriormente all'effettuazione dell'acquisto.

L'opzione ha effetto a decorrere dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata, sempreché ne permangano i presupposti.

— CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI

casella **CT**: barrare se i contribuenti, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, intendono esprimere l'opzione prevista dall'art. 27, comma 1, secondo periodo del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1, comma 5, del D.L. 13 maggio 1991, n. 151.

L'opzione in questione può essere effettuata esclusivamente dai contribuenti che eseguano le liquidazioni periodiche mensilmente i quali, a seguito dell'opzione, possono calcolare il debito o il credito di imposta relativi al mese precedente facendo riferimento alle registrazioni eseguite per il 2° mese precedente. Per tali contribuenti, quindi, per effetto del sopra esposto metodo di liquidazione, risulterà, in linea di massima, un conguaglio di imposta in sede di compilazione della dichiarazione annuale.

Per i soggetti che iniziano l'attività la detta opzione ha effetto a partire dalla seconda liquidazione, limitatamente all'anno in corso.

In pratica dovrà essere eseguita la liquidazione relativa al primo mese di attività sulla base delle registrazioni annotate per detto mese. Invece, a partire dalla seconda liquidazione, si dovrà iniziare ad applicare il nuovo metodo di liquidazione basato sulle registrazioni eseguite per il 2° mese precedente.

Si pone in evidenza che, allo scadere dell'anno di inizio dell'attività, il contribuente deve automaticamente eseguire le registrazioni secondo le regole generali, a meno che non rinnovi espressamente l'opzione in sede di compilazione della dichiarazione annuale.

— ART. 33 / LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI

casella **LT**: barrare se i contribuenti di cui al 1° comma dell'art. 33 intendono optare per l'annotazione delle liquidazioni periodiche e per i relativi versamenti entro i termini previsti dalle lettere a) e b) del 1° comma dello stesso art. 33.

L'opzione può essere espressa dai contribuenti che presumono di realizzare un volume d'affari rapportato ad anno non superiore a 360 milioni di lire, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero non superiore ad 1 miliardo di lire per le imprese aventi per oggetto altre attività.

L'ammontare del volume d'affari presunto deve essere indicato nel quadro B tra i dati identificativi e dovrà riferirsi alla frazione d'anno compresa tra il primo giorno di inizio attività e il 31 dicembre dell'anno stesso. Sulla base di tale indicazione il contribuente dovrà calcolare il volume d'affari rapportato all'intero anno al fine di verificare se sussistono i suindicati presupposti per l'esercizio dell'opzione.

Si ricorda che l'opzione comporta il pagamento, sulle somme da versare, degli interessi nella misura dell'1,50%.

L'opzione ha effetto a partire dall'anno nel corso del quale è esercitata e fino a quando non sia revocata, sempreché non siano superati i limiti di volume d'affari indicati in precedenza.

SEZIONE 2: OPZIONI AGLI EFFETTI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

— ESERCENTI ARTI O PROFESSIONI (art. 50 T.U.I.R.)

casella **E**: barrare se gli esercenti arti o professioni, organizzati in forma associata, (art. 50 T.U.I.R.) intendono optare per il regime di contabilità ordinaria, a norma dell'art. 10, comma 1, lettera b-bis) del D.L. 2 marzo 1989, n. 69 e successive modificazioni.

— IMPRESE MINORI (Art. 79 T.U.I.R.)

casella **B**: barrare se le imprese minori, (art. 79 T.U.I.R.) intendono optare per il regime di contabilità ordinaria, a norma dell'art. 10, comma 1, lettera a) del D.L. 2 marzo 1989, n. 69.

Entrambe le suddette opzioni hanno effetto a tempo indeterminato, con decorrenza dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale sono esercitate e fino a revoca delle medesime. La revoca dell'opzione non può essere esercitata prima del decorso di un triennio (cioè, può essere espressa solo a partire dal quarto anno).

SEZIONE 3: OPZIONI AGLI EFFETTI SIA DELL'IVA CHE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

— AGRITURISMO (Art. 5 L. 413/1991)

casella **AG**: barrare se i contribuenti non intendono avvalersi della determinazione forfetaria dell'imposta prevista dall'art. 5 della legge 413/1991 e vogliono, invece, optare congiuntamente per la detrazione dell'IVA nel modo normale e per la determinazione del reddito nei modi ordinari.

Si ricorda che la detta opzione è vincolante per un triennio, allo scadere del quale i contribuenti che abbiano optato rientrano di diritto nel regime di determinazione forfetaria dell'imposta, a meno che non rinnovino l'opzione in sede di dichiarazione annuale IVA.

— ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE, ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO E ASSOCIAZIONI PRO-LOCO

casella **AS**: barrare se le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, che intraprendono l'esercizio di attività commerciali, intendono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all'art. 2 della stessa legge.

L'opzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio.

L'opzione cessa di avere effetto al superamento del limite di proventi stabilito entro il 30 settembre di ciascun anno con apposito D.P.C.M. Si precisa che deve essere data comunicazione dell'opzione anche agli uffici delle imposte dirette entro i 30 giorni successivi alla presentazione del presente modello.

Per effetto dell'art. 9-bis del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, la suddetta opzione può essere esercitata anche dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro loco.

— ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA

casella **AA**: barrare se le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore dell'agricoltura intendono optare congiuntamente, relativamente all'attività di assistenza fiscale resa agli associati, per la determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari ai sensi dell'art. 78, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 come modificato dall'art. 62, comma 1, lettera a) del D.L. 30 agosto 1993 n. 331.

L'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio compreso l'anno di inizio attività.

SEZIONE 4: OPZIONE PER IL REGIME FISCALE SOSTITUTIVO PER NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE
(Art. 1 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489)

casella **RS**: barrare se le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice nonché le società e le associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, che intraprendono una attività rilevante agli effetti dell'IVA, intendono avvalersi della possibilità di versare una imposta annuale sostitutiva della tassa di concessione governativa per la partita IVA, dell'ICIAP, dell'ICI, della TOSAP, dell'IRPEF e dell'ILOR relative all'esercizio di attività commerciali e di arti e professioni e dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese.

Possono avvalersi del nuovo regime fiscale sostitutivo le società e le associazioni anzidette a condizione che tutti i soggetti appartenenti alle stesse presentino i requisiti di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 357 del 1994. In tal caso l'imposta sostitutiva è dovuta per intero da ciascuna persona fisica partecipante. A tal fine le suddette società e associazioni devono allegare al presente modello apposita dichiarazione, sottoscritta da ciascun socio o partecipante, attestante il possesso dei requisiti richiesti dal citato decreto, ai fini dell'opzione per il regime fiscale sostitutivo di cui al menzionato art. 1. L'imposta sostitutiva, dovuta entro il 5 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, è pari a 2 milioni di lire per l'anno di inizio attività, a 3 milioni di lire per il secondo anno e a 4 milioni di lire per il terzo.

L'opzione è valida per l'anno di inizio dell'attività e per i due anni successivi e può essere esercitata una sola volta nell'arco del triennio 1994-96, salvo revoca da esercitare in sede di dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto.

QUADRO H ALTRE COMUNICAZIONI

Il quadro deve essere compilato in forma libera per ogni altra comunicazione e per precisare eventuali fattispecie non previste nel presente modello.

In particolare, deve essere utilizzato per esprimere eventuali opzioni previste da norme introdotte successivamente all'approvazione del modello. In tal caso l'opzione deve essere sottoscritta in forma leggibile.

QUADRO I TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

Indicare nell'apposito riquadro gli estremi del versamento in c/c postale della tassa di concessione governativa dovuta per l'attribuzione del numero di partita IVA (art. 36 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 e art. 61 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427).

Per l'individuazione dei soggetti esonerati dal pagamento della suddetta tassa si fa rinvio all'art. 88 della Tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituito dall'art. 61 del citato D.L. n. 331/1993.

Si fa altresì presente che sono esonerati dal pagamento della tassa in questione i soggetti che hanno optato per l'applicazione del regime fiscale sostitutivo di cui al D.L. n. 357 del 1994, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.

Nel riquadro **ALLEGATI** devono essere indicati tutti i documenti richiesti dall'Ufficio, e presentati unitamente alla dichiarazione al fine di attestare la sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi indicati nel modello.

Devono essere inoltre barrate le caselle relative ai quadri compilati.

Se il modello viene presentato a mezzo di persona incaricata deve essere compilato il riquadro relativo alla **DELEGA**. In tal caso la persona incaricata è tenuta ad esibire all'Ufficio, oltre al proprio documento, un documento del delegante. Se il documento del delegante è in copia fotostatica, deve essere consegnato all'Ufficio.